



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**PARERI**

**Voce: Contabilità e finanza pubblica.**

<b>Estremi del Parere:</b>	Prot. 13761/60.11.2013 del 05 giugno 2013 – Contributi ricostruzione zone sismiche. L.n. 433/1991. Costruzione COM (centro operativo misto) su terreno di proprietà comunale. Cessione terreno. Cessione in uso immobile. Compensazione oneri.
<b>Massima / Abstract:</b>	<p>Gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, godono generalmente della capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Tuttavia, essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite e possono disporre dei propri diritti, non come qualsiasi creditore, ma nei limiti riconosciuti dalla legge e nel rispetto dell'interesse pubblico.</p> <p>Non sembra, pertanto, che vi sia alcun ostacolo a che il Comune e la Regione procedano a compensare le reciproche partite di debito e credito. Ferma restando, ovviamente, la contabilizzazione in bilancio di tutte le operazioni, nel rispetto di tutte le regole proprie della normativa contabile.</p>
<b>Note / Riferimenti Normativi</b>	L.433/1991 – Codice civile artt. 1241 e seguenti – Corte dei conti sez. reg. controllo per la Calabria, deliberazione n. 667/2011.

**Redattore: Guli**

